

STATUTO

SALUSMEDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA DELLA
VOLTA 183

Numero REA: BS - 548446

Codice fiscale: 03609420983

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "8" all'atto rep.n. ~~584/438~~ notaio Marco Massa

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Brescia la Società cooperativa denominata **"SALUSMEDICA Società cooperativa sociale - ONLUS", con funzione consortile.**

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa **con funzione consortile**, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art 1, lett. a) della Legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla normativa vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori le prestazioni di servizi che costituiscono oggetto della sua attività e la cessione di beni ad essi strettamente connessi.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti



mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno, redatto a cura dell'Organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della Legge 143/2001, al fine di agevolare l'attuazione degli scopi sociali. I soci sono tenuti alla scrupolosa osservazione delle norme di comportamento contenute nel suddetto Regolamento.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa, **con funzione consortile**, si prefigge di svolgere attività sociosanitarie, educative, assistenziali e riabilitative rivolte ad Enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, ATS, Ospedali oltre che a privati, imprese e non, eroganti i suddetti di servizi.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto di terzi le seguenti attività:

Area anziani:

- cure domiciliari per anziani;
- servizio di assistenza domiciliare per anziani;
- assistenza domiciliare infermieristica;
- convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita;
- dimissione protetta domiciliare nella rete dei servizi;
- gestione di residenze socio assistenziali, sanitarie e riabilitative in genere;
- gestione di reparti protetti di residenza socio assistenziale, sanitarie e riabilitative in genere;
- gestione di servizi sociosanitari e assistenziali in residenze socio assistenziali, sanitarie e riabilitative in genere;
- gestione di centri diurni integrati;
- gestione di servizi di assistenza notturna;
- gestione di servizi di riabilitazione anche domiciliare;
- gestione di ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.

Area disabili:

- centri socio educativi per disabili;
- centri residenziali per disabili;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

Area sanitaria:

- istituzione e gestione di uno o più centri per l'organizzazione e la fornitura di prestazioni socio-sanitarie, diagnostico-terapeutiche e lo svolgimento di attività integrative alla medicina generale espletate da Medici Specialisti, psicologi/psicoterapeuti e altre figure professionali sociosanitarie e socioassistenziali previa sottoscrizione di idonea convenzione con la Cooperativa stessa. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito di libera professione sia in regime convenzionale, ossia quello disciplinato

normativi;

- prevenzione e gestione dell'infortunio sul luogo di lavoro, in casa e durante l'attività sportiva;
- supporto sociale del paziente "fragile";
- apertura ad ogni forma di medicina convenzionale innovativa o a forme innovative di terapia.

La Cooperativa, inoltre può richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nonché i finanziamenti e i contributi disposti da Enti o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà compiere, in Italia e all'estero, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di ambienti logistici, magazzini, unità immobiliari in genere, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, come anche sarà consentito l'acquisto, in Italia o all'estero, di appartamenti da adibire a case vacanza per i soci a prezzi calmierati, tali da coprire i costi di mantenimento degli stessi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 (Soci cooperatori)



dalla contrattazione nazionale, regionale e territoriale di categoria e dalle convenzioni locali con enti pubblici e/o privati quali Aziende, Aziende Ospedaliere, Ordini Professionali, Enti Mutualistici ed Assicurativi, nonché Associazioni, Circoli e Sodalizi privati;

- progettazione, sviluppo e cessione di modelli organizzativi e gestionali;
- formazione ed informazione relativa ai medici delle cure primarie, alla missione imprenditoriale ed alla gestione aziendale;
- formazione ed informazione relativa a tutte le figure professionali/sanitarie-assistenziali e del mondo del volontariato;
- coordinamento e promozione di revisione della qualità, accreditamento, formazione e informazione anche a distanza (FAD), EBM ed ECM dei Medici di Medicina Generale, degli altri Medici delle Cure Primarie Territoriali, dei Pediatri di Libera scelta, di Medici appartenenti ad altre Specialità ed Operatori della sanità, erogati direttamente con progetti locali, regionali e nazionali, anche con la costituzione di un proprio Centro Studi Consortile;
- promozione e organizzazione di seminari, conferenze, convegni, dibattiti e giornate di studio su temi di interesse socio-sanitario;
- assistenza e cessione di know-how ad istituendi enti e Cooperative aventi finalità analoghe a quelle proprie;
- gestione di servizi tecnici ed amministrativi degli studi e degli ambulatori dei soci (ivi compresa la tutela di tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi di eventuali attività o prestazioni erogate per conto A.T.S.);
- organizzazione di prestazioni domiciliari socio-sanitarie di carattere medico, psicologico, psicoterapico, sociosanitario e socioassistenziale sia nei confronti degli assistiti dei soci che nell'ambito dei programmi di attuazione della "assistenza programmata e domiciliare integrata", anche attraverso l'appalto di attività distrettuali dell'A.T.S.);
- organizzazione ed erogazione di prestazioni socio-sanitarie che coinvolgano qualsiasi figura professionale media anche a mezzo équipes appositamente costituite per le eventuali reperibilità notturna, festiva o anche diurna, nonché per le sostituzioni e turnazioni dei soci;
- promozione e sviluppo di rapporti o convenzioni con associazioni, associazioni cooperative e società di servizi e sociali per lo svolgimento di attività integrative o complementari a quelle della Cooperativa;
- coordinamento e promozione di attività editoriale (stampa, audio/video, su supporto informatico e con gestione di siti web);
- coordinamento, promozione e gestione di servizi e strutture a carattere socio-sanitario e assistenziale integrative alla Medicina Generale ed alle Cure Primarie territoriali quali, a solo titolo indicativo: telemedicina (telesoccorso, teleassistenza, telediagnosi, tele monitoraggio e quant'altro), strutture residenziali, country hospital, call centers, centrali con triage, Poli/Presidi Territoriali, strutture socio-sanitarie in genere e quant'altro;
- il proporsi, a titolo autonomo e per conto degli associati anche singolarmente intesi, quale interlocutore di Enti Privati e della Pubblica Amministrazione a livello centrale e regionale, fatto salvo quanto previsto normativamente e specificatamente da accordi nazionali e regionali dei medici delle cure primarie, ed in assenza di consociate idonee anche locali, al fine dell'intervento nei servizi che questi ritenessero dismettere, ovvero non più gestire in forma diretta, nonché al fine di individuare servizi e modalità operative derivanti da nuove realizzazioni e provvedimenti

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche e giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;
- 4) tutte le altre categorie di soci persone fisiche e giuridiche previste dalle normative vigenti, presenti e future.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore ai 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto,

il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
3. il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché telefono fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata;
2. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
3. l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
4. la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
5. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali ed il codice etico, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione;
7. l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella



Cooperativa;

8. ogni altro documento che l'Organo amministrativo ritenga utile o abbia specificamente richiesto.

Se trattasi di persona giuridica:

1. l'indicazione della denominazione o ragione sociale del richiedente, con indicazione della forma giuridica e dell'effettiva attività svolta, nonché il suo numero di partita IVA e codice fiscale;
2. l'ubicazione della sua sede legale e delle sue eventuali sedi periferiche;
3. l'Organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa delibera, oltre alla qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
4. il numero di telefono, di cellulare aziendale e fax, oltre agli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata;
5. l'ammontare delle quote che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
6. l'impegno al versamento delle quote sottoscritte;
7. la copia dello Statuto o, in difetto, dell'Atto costitutivo e, ove esistente, del Regolamento interno;
8. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni ed il Codice Etico, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
9. l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di mediazione ed arbitrato contenuta negli articoli 39 e 40 e seguenti del presente Statuto;
10. ogni altro documento che l'Organo amministrativo ritenga utile o abbia specificamente richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

E' vietata ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione sociale.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:



1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del codice etico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. nel caso in cui il socio sia tenuto alla pubblicazione del bilancio, a trasmettere all'Organo amministrativo della Cooperativa copia del proprio bilancio annuale entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
4. in nessun caso i soci della Cooperativa possono partecipare in qualità di socio ad altre società o cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con l'attività della Cooperativa.

In particolare i soci lavoratori sono ulteriormente obbligati:

1. a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile nella Cooperativa;
2. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei Soci. È onere del socio comunicare il cambiamento della propria sede legale. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi alla Cooperativa con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si farà riferimento alla sede legale del socio.

I soci che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, oppure in adempimenti rispetto alle obbligazioni contrattate con la Cooperativa, hanno diritto di esaminare il Libro dei Soci e quello delle delibere dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2422 del Codice Civile. Secondo quanto disposto dall'articolo 2545 bis del Codice Civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo, ove costituito, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 C. C.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi di usufruire dei servizi resi dalla Cooperativa;
- d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o posta elettronica certificata. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice Etico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 4.;
2. che si renda moroso nel versamento della quota associativa sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo ed, in particolare, non effettui i versamenti previsti la precedente articolo 8, ovvero dal successivo articolo 15;
3. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza, o prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti a quelle della Cooperativa;
4. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perso anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione, anche per effetto di vendita, in qualsiasi forma essa sia attuata, o per cessazione dell'azienda, ovvero per qualsiasi caso di perdita della titolarità delle



- autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività, qualora previste dalla vigente normativa in materia;
5. che si renda inadempiente ai sensi dell'articolo 2286 del Codice Civile;
 6. che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento; per gli enti cooperativi, che sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
 7. che cessi di usufruire dei servizi resi dalla Cooperativa;
 8. nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
 9. nel caso di socio lavoratore, che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e 40 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del Codice Civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica, dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento o contratto, da contributi consortili, da risarcimento danni e

da prestazioni mutualistiche fornite.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci reclusi od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 9 dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento o da un contratto. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 15 (Contributi ed altri obblighi dei soci fruitori)

La Cooperativa potrà richiedere contributi consortili di cui all'articolo 2615 ter del Codice Civile senza obbligo di rimborso.

Le eccedenze emergenti dai corrispettivi si considerano contributi consortili, e potranno essere utilizzati di volta in volta per il rimborso spese e oneri per il funzionamento, per ripianamento del deficit della gestione mutualistica, per finanziamento di piani di investimento. Ove detti contributi non si rivelassero sufficienti, si rimette all'Organo amministrativo la facoltà di porre a carico dei consorziati fruitori ulteriori contributi proporzionalmente alla quantità di scambi mutualistici effettuati con i soci, o comunque nella misura di volta in volta determinata dall'Organo amministrativo. Le modalità ed i tempi di versamento dei contributi, ove non disciplinati da specifico Regolamento interno o da specifico contratto, verranno stabiliti dall'Organo amministrativo nel corso dell'esercizio o anche successivamente alla chiusura dello stesso, ma entro la data di approvazione del bilancio di esercizio.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero 1, lettera b) del presente statuto.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 21.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea dei soci che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

1. le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura prevista dalla normativa vigente;
2. il tasso di remunerazione delle quote dei soci sovventori è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
3. è possibile l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile in favore delle quote sottoscritte dai soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra capitale da essi conferito e patrimonio netto;
4. in caso di scioglimento il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per intero prima delle azioni dei soci cooperatori;
5. ai fini della determinazione del valore delle quote dei soci sovventori si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell'eventuale quota parte delle riserve indivisibili, ivi compresa la riserva di sovrapprezzo;
6. la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore delle quote dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori;
7. ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
8. I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- o 1 voto fino all'importo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- o 2 voti oltre all'importo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e fino all'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- o 3 voti oltre all'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e fino all'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- o 4 voti oltre all'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) e fino all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- o 5 voti oltre all'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- 9. i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso;
- 10. oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità;
- 11. per esprimere il voto in assemblea, il socio sovventore deve essere iscritto al Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso a semplice richiesta trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione o qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Organo amministrativo nella deliberazione di emissione.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 2437 bis e seguenti del Codice Civile.

Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.

Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.

In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione del socio sovventore, salvo quanto previsto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale.
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono esclusivamente nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa fatto salvo il diritto di recesso.

Ai sensi dell'articolo 10 D.P.R. 633/72 modificato dal D.L. n. 146/2021, le quote sociali o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è ammessa la loro rivalutabilità. Nel caso in cui la società non operi all'interno del suddetto regime normativo il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

I soci che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con la Cooperativa – ed in particolare coloro che abbiano già perfezionato con la Cooperativa un rapporto contrattuale bilaterale finalizzato all'acquisizione di beni e servizi dalla Cooperativa rientranti nell'ambito dell'oggetto sociale, e/o alla messa a disposizione da parte della Cooperativa di beni e servizi necessari al perseguimento dell'oggetto sociale – possono trasferire le proprie quote unicamente a seguito di specifica deliberazione dell'Organo amministrativo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro l'eventuale diniego di autorizzazione il socio, entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre le procedure di mediazione e arbitrato disciplinate dagli articoli 39 e 40 e seguenti del presente Statuto.

Il presente articolo si applica anche in caso di cessione delle quote dei soci cooperatori nell'ambito della cessione di un'azienda o di un ramo di azienda, ovvero del loro conferimento a terzi.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12. di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato annualmente secondo le disposizioni del presente statuto.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31.01.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a) della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma del Codice Civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.



Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in Cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo amministrativo;
3. il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1. approva il bilancio, il rendiconto economico e finanziario e destina gli utili;
2. delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
3. procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
4. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del revisore legale;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
6. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
8. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
9. delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
10. approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6, della Legge 142/2001 e gli altri eventuali regolamenti interni;
11. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
12. nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
13. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Le materie inerenti l'approvazione e la modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi è di competenza dei soci maggiori di età.

Il verbale dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge deve essere redatto da un Notaio.

Art. 28 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione da parte dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposte degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 30.

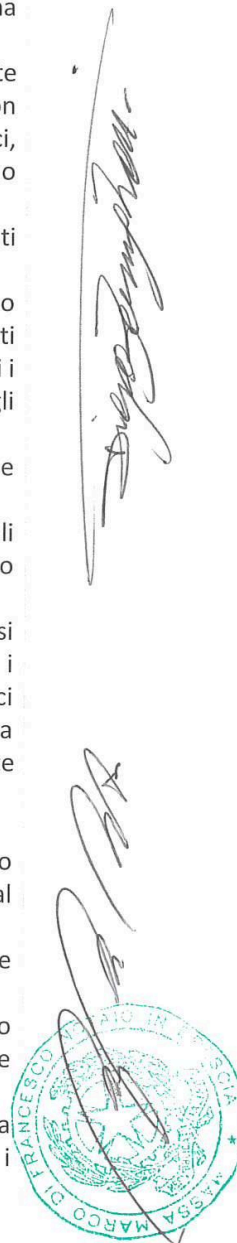
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 30 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice Civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.



L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti (anche all'estero) purché audio/video, o anche solamente audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

1. sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
4. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante da lui nominato.

E' consentito altresì il voto per corrispondenza sempre che la società abbia rilevanza a livello nazionale e sia priva di organizzazione a livello locale.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

La delega scritta, oltre che a mano, può essere consegnata al delegato anche via fax o posta elettronica.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente provvederà alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione viene scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta in particolare all'Organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- la stesura ed approvazione del Codice Etico;
- il trasferimento della sede sociale, in Italia o all'estero;
- l'istituzione di sedi secondarie della Cooperativa, in Italia o all'estero;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, in Italia o all'estero;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del Codice Civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Spetta all'Organo amministrativo fissare le relative attribuzioni e retribuzioni.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail/posta elettronica, o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci Effettivi ne siano informati



almeno 1 (uno) giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione audio/video, anche dall'estero. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica ed è tenuto a convocare

l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli Amministratori vi abbiano rinunciato; in tal caso, agli Amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese.

Agli Amministratori può essere attribuito un trattamento di fine mandato, costituibile mediante accantonamenti periodici, anche con sistemi assicurativi o previdenziali.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà rilasciare speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, può essere in composizione monocratica oppure collegiale a scelta dei soci al momento della nomina.

Il Collegio Sindacale in composizione collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2010 e al DM 2180/2010, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio



del Pubblico Ministero:

1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
3. le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

1. uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
2. tre, per le altre controversie;
3. nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto al D. Lgs. 28/2010 e al DM 2180/2010.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma del Codice di Procedura Civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da

entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto 3, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31.01.1992, n. 59.

Il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto, fatto salvo quanto sopra indicato, ad altri enti con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa disposizione di legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste all'art. 29 del presente statuto. Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dell'Amministratore delegato, del Comitato esecutivo formato dagli Amministratori e di Comitati tecnici se nominati, istituiti o costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In



particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

1. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
4. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo Codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: DIEGO SERUGHETTI - SIMONE FREDIANI notaio (sigillo)



Esenzione da bollo ai sensi art. 19 Tabella allegato B al D.P.R.
26 ottobre 1972 n.ro 642 e successive modificazioni.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82.
venerdì, 24 ottobre 2025.